

## ***L'indennità di accompagnamento ai disabili non si calcola nell'Isee***

*Il Consiglio di Stato con le sentenze 838, 841 e 842 del 29 Febbraio 2016, ha chiarito che non possono essere considerate reddito le indennità erogate dallo Stato ai disabili, ivi compreso il cosiddetto accompagnamento: pertanto, dette somme non devono essere conteggiate ai fini dell'Isee (l'indicatore della situazione economica equivalente).*

.....

Con le sentenze in oggetto il Consiglio di Stato ha confermato quanto già era stato deciso, in primo grado, dal Tar del Lazio, e cioè che gli emolumenti a sostegno delle persone con disabilità, le cosiddette indennità di accompagnamento, così come tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali e risarcitori percepiti dai disabili e dalle loro famiglie, non devono essere considerati reddito per il calcolo dell'Isee.

In particolare il Tar del Lazio aveva bocciato alcune norme del decreto del presidente del consiglio di Ministri che stabiliscono le modalità di calcolo dell'Isee. Tale decisione era stata impugnata ma anche in secondo grado l'esito del giudizio è stato favorevole ai disabili.

Nelle motivazioni delle sentenze (praticamente identiche) si legge che  
*“Deve il Collegio condividere l'affermazione degli appellanti incidentali quando dicono che ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito – come se fosse un lavoro o un patrimonio – e i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni non un sostegno al disabile, ma una ‘remunerazione’ del suo stato di invalidità oltremodo irragionevole, oltre che in contrasto con l’art. 3 della Costituzione”.*

Il Consiglio ha quindi chiarito, in tutte e tre le sentenze, che le indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie non servono a remunerare il disabile o a consentire l'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale.

Si legge infatti che *“Tali indennità sono accordate a chi si trova già così com'è in uno svantaggio al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo e a ristabilire una parità morale e competitiva. In alcun modo, quindi, tali*

*somme possono essere assimilate a una fattispecie reddituale, anche perché difetta un valore aggiunto, ossia la remunerazione d'uno o più fattori produttivi (lavoro, terra, capitale) in un dato periodo di tempo”.*

In pratica, le indennità percepite dai disabili sono erogate al fine di attenuare una situazione di svantaggio e tendono a dar effettività al principio di uguaglianza, di talché è palese la loro non equiparabilità ai redditi. Di conseguenza l'Isee non può definire reddito un'indennità.

Non ha trovato inoltre accoglimento neanche la difesa del Governo secondo cui il sistema delle franchigie può compensare in modo soddisfacente l'inclusione nell'Isee delle indennità *“per l'evidente ragione che i beneficiari e i presupposti delle franchigie stesse sono diversi dai destinatari e dai presupposti delle indennità”*. Dunque, sempre secondo il Consiglio di Stato, il sistema delle franchigie previsto dall'Isee per bilanciare il “peso” delle indennità non compensa in modo soddisfacente.

In una delle tre sentenze, poi, i giudici confermano la decisione del Tar Lazio relativa all'inammissibilità delle franchigie differenziate in relazione alla maggiore o minore età del disabile.

### **Quindi**

Il governo ha preso atto della decisione, assicurando che le regole dell'Isee per i disabili verranno adeguate alla nuova situazione reddituale, tenendo escluse tutte le indennità assistenziali, previdenziali e risarcitorie percepite dallo Stato. Un Isee che, quindi, apparirà più basso e consentirà l'accesso ai servizi agevolati.